

D.D.L n. 2085
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza»

Audizione informale U.N.A.R.C.A.

Settimio Catalisano

vice presidente U.N.A.R.C.A.

Unione nazionale avvocati responsabilità civile e assicurativa

Senato della Repubblica
10^a Commissione (Industria, commercio e turismo)
mercoledì 11 novembre 2015

**Onorevole Presidente,
Onorevoli componenti della Commissione,**

sono onorato dell'odierna convocazione e ringrazio per l'attenzione mostrata nei confronti della nostra Associazione, a mio nome e del suo del suo Presidente Avv. Fabio Quadri.

Il nostro intervento in questa sede è unicamente volto a rappresentare le ragioni di diritto che devono essere poste alla base di modifiche legislative volte a regolare la delicata materia della RC Auto. Una materia che da troppi anni è stata oggetto di interventi legislativi non sempre opportuni che spesso hanno finito per produrre effetti contrari quando non anche distorsivi e non funzionali rispetto agli scopi che si prefiggevano. L'iter legislativo svoltosi alla Camera ha sicuramente migliorato l'impianto iniziale del DDL evitando di apportare nuovi squilibri tra le posizioni dei danneggiati e degli stessi assicurati nei confronti dei gruppi assicurativi di maggior peso nell'orizzonte assicurativo italiano.

Non ci soffermeremo su tali miglioramenti e su quanto ancora potrebbe e dovrebbe essere fatto in tema di risarcimento del danno alla persona, gli oneri della procedura risarcitoria stragiudiziale e giudiziale, e sulle modifiche correlate nell'attuale sede legislativa in quanto la nostra posizione rispecchia totalmente quella dell'avvocatura nazionale che nell'odierna audizione sarà illustrata da i Colleghi rappresentanti l'O.U.A. Riteniamo quindi di sottolineare come il quadro macroeconomico della RC auto sia da tempo assolutamente un sistema in equilibrio, se non pendente a favore dei grandi gruppi assicurativi, in quanto si è verificata da tempo una diminuzione della sinistrosità e dell'ammontare complessivo dei risarcimenti pagati e vi sia ormai insussistenza di correlazione tra detti risarcimenti e premi assicurativi. E' infatti notorio che sin dal 2001, a seguito della legge 57/01, fino a oggi, i premi non solo non si sono mai ridotti ma sono addirittura aumentati, nonostante le roboanti promesse (non mantenute) fatte ex ante al varo dei provvedimenti invocati dall'A.N.I.A.

Fatta questa sintetica premessa appare necessario soffermarsi su alcune ulteriori questioni di diritto assicurativo che proprio i precedenti interventi normativi, (a partire da soprattutto dal Dlgs 209/05 che introdusse il c.d. sistema del risarcimento diretto), hanno contribuito a produrre. Da qualche tempo le maggiori compagnie assicuratrici e i gruppi assicurativi cui i brand appartengono stanno tentando di operare una sorta di “contrattualizzazione unilaterale” dei diritti dei danneggiati-assicurati proprio utilizzando come vettore portante il sistema del risarcimento diretto previsto dall’art. 149 Codice delle Assicurazioni. Stanno infatti da qualche tempo (cfr. esempi allegati) proposti contratti di assicurazione per la R.C. auto contenenti svariate clausole illegittime tendenti a limitare sia i diritti degli assicurati, che, proprio con il sistema del risarcimento diretto varato nel 2005, possono essere risarciti per danni materiali (e anche per le lesioni entro determinati limiti) subiti proprio dalla propria impresa di assicurazione aderente al “sistema CARD” stipulato tra le compagnie. Dette clausole vanno dal **divieto di cessione del credito risarcitorio** in violazione dell’art. 1260 cod.civ., all’applicazione di **franchigie** o decurtazioni del risarcimento per violazione di presunti obblighi contrattuali **di rivolgersi a carrozzerie convenzionate**, sino a **divieto di nominare avvocati o patrocinatori**, pena l’applicazione di penali sanzionatorie o improprie rivalse economiche (anche di 500,00 €).

Tali clausole sono totalmente illegittime in quanto abusive in base al Codice del consumo e comunque vessatorie. Esse appaiono comunque anche contrarie a precetti costituzionali quali quelli sul diritto di difesa che come noto è esteso anche al diritto al contraddittorio stragiudiziale o quelli sulla libertà dell’esercizio dell’attività economica. La vessatorietà si evidenzia per quanto riguarda il divieto di cessione del credito nella evidente **“restrizione alla libertà contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi”**, poiché il divieto andrebbe a compromettere l’autonomia negoziale dell’assicurato. Le clausole di questo tipo risultano essere addirittura abusive in applicazione del codice del consumo ed esattamente per contrarietà all’art. 33 lettera T Cod. Cons. in quanto tese a limitare il diritto dell’assicurato a contrarre con terzi il negozio giuridico relativo alla riparazione del proprio veicolo. Inoltre, nella pratica, il soggetto assicurato potrebbe non coincidere con il danneggiato. Quest’ultimo ha nei confronti

dell'assicuratore un diritto di credito che nasce da un'obbligazione solidale col civile responsabile della quale l'assicuratore, risponde in via extracontrattuale diretta ex art. 144 cod. ass. ed ex 1917 c.c. in forza di obbligo contrattuale. Anche la Corte di Cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 5928 del 2012) ha infatti ribadito che: ***“l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza del contratto del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile”***

Le clausole che le compagnie assicurative stanno tentando surrettiziamente di inserire nei contratti assicurativi RC auto oltre a ledere i diritti degli assicurati-danneggiati per le ragioni esposte in precedenza, hanno l'effetto collaterale di **produrre ulteriore contenzioso giudiziale** in quanto per ottenere il rispetto dei propri diritti i danneggiati e/o coloro che sono cessionari del credito di fronte a illegittimi e vessatori comportamenti, dinieghi o decurtazioni illecite di somme o all'applicazione addirittura di penali, dovranno forzatamente intraprendere azioni legali per ottenere giustizia con evidente aggravio del sistema giudiziario civile. Già si contano numerose le sentenze che hanno affrontato tali questioni con esiti tutti sfavorevoli alle imprese assicuratrici (cfr. ad es. *Giudice di Pace di Bologna, sentenze 390/15 e 1147/15 ; Giudice di Pace di Torino, sentenza 2682/15*). E' peraltro singolare di dover essere noi avvocati a dirlo che in fin dei conti avremmo anche interesse all'insorgenza di liti giudiziarie.

Illustrissimo Signor Presidente, Onorevoli Senatori componenti la Commissione, a conclusione di questa audizione ringraziandoVi per l'interesse mostrato, riteniamo di sollecitarVi, e con Voi l'intero Parlamento, a intervenire per ristabilire le condizioni di reale concorrenza tra le imprese assicuratrici evitando che le attuali condizioni del mercato assicurativo R.C.A , oggi di proprietà al 70% di tre principali gruppi assicurativi italiani riescano a ingabbiare i diritti dei cittadini, siano essi assicurati, danneggiati o imprese di autoriparazione.

Appare quindi necessario introdurre legislativamente un reale controllo del comportamento delle imprese assicuratrici del ramo con la previsione di efficaci

sanzioni, non solo blandamente economiche, in relazione alle relative casistiche evidenziate nei confronti delle imprese che aggirando la normativa vigente, i precetti del codice civile e persino la costante giurisprudenza, cercano di applicare clausole illegittime e abusive attuando comportamenti vessatori nei confronti dei loro assicurati danneggiati e delle imprese di autoriparazione indipendenti per meri fini economici socialmente non giustificati.

Occorrerebbe in realtà anche abolire il sistema del risarcimento diretto (non a caso chiamato impropriamente “Indennizzo” proprio dall’A.N.I.A.) che in un tale quadro oligopolistico non pare aver provocato alcun reale beneficio agli assicurati in termini di risparmio tariffario spesso causando problematiche processuali e contribuendo ad aumentare anzichè ridurre il pericolo di frodi assicurative e duplicazioni risarcitorie.

Allegati: - estratti 5 polizze assicurative e comunicazioni di assicurazioni;

Polizza Zurich Connect

marchio di Zuritel S.p.A.,
società del **Gruppo Zurich**
Modello 35000 - Edizione Novembre 2015

Fascicolo Informativo
Modello 35000 - Edizione Novembre 2015

Estratto dalle condizioni di Assicurazione Polizza Zurich

(http://www.zurich-connect.it/presentation/pdf/Fascicolo-Informativo_Assicurazione-Auto.pdf)

Art. 19 – Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato **non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.**

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo 20. **L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 848.588.548 o email all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.**

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.....

Art. 20 – Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

Oltre alla **automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati**, l'Assicurato

che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- riduzione del 50% della percentuale di Scoperto e del Minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.1, 4.1 lettera b), 5.1;
- dimezzamento della franchigia secondo quanto previsto all'articolo 4.1 lettera a);
- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati ell'Assicuratore;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Polizza n. 075123878

La Polizza

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Il premio è stato pagato il:



Agenzia: 0257000 LENO
Subagenzia: 991

Firma Agente o Esattore

Altri estremi contrattuali

Contratto: SOSTITUZIONE
Tariffa Rca applicata: 01/07/2014

Prodotto: Standard con copertura RC
Forma tariffaria: Bonus/Malus autoveature 28 classi

Altre dichiarazioni del contraente


Sostituzione per modifica/aggiornamento/rettifica del contratto ALLIANZ S.p.A. 67684724, fermo il veicolo assicurato.

Dettaglio delle coperture prestate

Coperture per la Responsabilità Civile Auto

Forma tariffaria: Bonus/Malus autoveature 28 classi

- Massimale R.C. pattuito - in caso di sinistro:
 - limite di: 50.000.000,00 euro per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime
 - limite di: 50.000.000,00 euro per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.
- Classe di premio iniziale E1.
- Classe CU 1.
- Opera la condizione particolare RC Auto - 'ESP' - Guida Esperta
- Opera la condizione particolare RC AUTO - 'RIV' - Rinuncia alla rivalsa
- **"Clausola risarcimento in forma specifica - Garanzia RCA"**: In caso di sinistro totalmente risarcibile dall'Impresa secondo il regime "RISARCIMENTO DIRETTO", l'assicurato si impegna ad utilizzare, per la riparazione del mezzo, un autoriparatore convenzionato con l'Impresa; quest'ultima provvederà direttamente al pagamento. A fronte di questo impegno l'Impresa garantisce all'assicurato uno sconto pari al 3% sul premio annuo netto RCA. Resta inteso che il mancato rispetto dell'obbligo assunto comporta la riduzione di 80,00 euro del risarcimento spettante. (vedi art. 149 D.Legs.209/2005 per il "Risarcimento Diretto" e vedi articolo "Accordo per il risarcimento del danno in forma specifica in caso di sinistro rc auto totalmente risarcibile e gestito con procedura di risarcimento diretto" delle Condizioni Generali di Assicurazione RCA per la normativa in dettaglio.
- **Condizione Aggiuntiva RC "Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica"**. Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto - CARD, l'assicurato si impegna a:
 - non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio: avvocati/procuratori legali e simili)
 - ricorrere preliminarmente alla procedura di "CONCILIAZIONE PARITETICA" se l'ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro
 In cambio di tale obbligo, l'Impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l'assicurato viola il predetto impegno l'Impresa applica una penale di 500 Euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest'ultimo.
- **Sconto applicato per l'annualità in corso**: per l'annualità in corso la copertura viene prestata con uno sconto pari al 15,17% sul premio annuo, al netto delle imposte.



Polizza n. 075123878

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009**8. Sospensione del contratto**

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Condizione Particolare - RIV - Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nelle Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

ACCORDO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

in caso di sinistro RC Auto totalmente risarcibile e gestito con procedura di risarcimento diretto (art. 149 D.LEGS. 209/2005 C.D. "Codice delle Assicurazioni").

VALIDO SOLO PER AUTOVETTURE**Avvertenza:**

Lo sconto sul premio RCA previsto a seguito dell'applicazione del presente accordo, non si cumula con quello previsto da clausole dello stesso tipo legate a garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto (es: Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto Autovetture - detta anche Salvadanni Smart - Kasko Limitata a Collisione Autovetture, Kasko Completa Autovetture).

Può, peraltro, essere previsto l'aumento della misura dello sconto sul premio RCA in caso tali clausole vengano sottoscritte sia per la garanzia RCA sia per alcune garanzie dirette.

1) Oggetto dell'accordo

In caso di sinistro:

- con danni a cose o con danni a cose e persone ma limitatamente alle cose,
- totalmente risarcibile,
- gestito secondo la procedura di risarcimento diretto,
- con denuncia resa su modello C.A.I. e sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti.

L'assicurato si impegna a far eseguire i ripristini presso un riparatore appartenente alla struttura convenzionata con l'Impresa.

Si ha procedura di risarcimento diretto nei casi previsti dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni).

Si ha sinistro totalmente risarcibile in caso l'assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno.

2) Sconto premio e penale

L'Impresa a fronte dell'impegno assunto dall'assicurato corrisponde uno sconto sul premio RCA (al netto delle imposte e del contributo al SSN); la percentuale dello sconto è indicata in contratto.

L'Impresa, nel caso in cui - a seguito di sinistro avente tutte le caratteristiche indicate al precedente punto 1 "oggetto dell'accordo" - l'assicurato non faccia eseguire i ripristini presso un riparatore appartenente alla struttura convenzionata con l'Impresa, applicherà direttamente una penale il cui importo è indicato in contratto.

3) Accesso alla struttura convenzionata

In caso non siano presenti strutture convenzionate nel territorio del comune di residenza dell'assicurato oppure nel caso in cui il veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la struttura convenzionata per le riparazioni, l'assicurato potrà beneficiare del servizio "presa e resa a domicilio" senza alcun costo aggiuntivo.

Il servizio di "presa e resa a domicilio" viene effettuato dalla struttura convenzionata o da altro incaricato dall'Impresa, previo accordo con l'assicurato.

In caso non siano presenti strutture convenzionate nel territorio del comune di residenza dell'assicurato e, contemporaneamente, il servizio di "presa e resa a domicilio" non sia fornito dalle strutture convenzionate situate nei comuni limitrofi a quello di residenza dell'assicurato o sia, anche temporaneamente, non disponibile, l'assicurato avrà la facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quella convenzionata senza addebito di alcuna penale.

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009**4) Caso di Perdita totale**

Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l'impresa, anche per il tramite della struttura convenzionata, ne darà avviso all'assicurato ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del bene danneggiato (non più ripristinabile).

Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro - comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

Il danno viene accertato sulla base della valutazione tecnica redatta da incaricato dell'impresa mentre il valore commerciale viene ricavato da quanto riportato dalla Pubblicazione "Quattroruote Professional".

L'assicurato può sempre optare per il risarcimento del danno in danaro - con il limite del valore commerciale del veicolo - nel caso non ritenga opportuno ripristinare la vettura.

ACCORDO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA

(Accordo Ania-Associazioni dei consumatori 19 marzo 2012 e relativo regolamento)

VALIDO SOLO PER AUTOVETTURE**1) Oggetto dell'accordo**

In caso di sinistro:

- tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale derivano danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ciò vale in caso di danni a cose, a persone oppure a cose e persone totalmente o parzialmente risarcibili),
- la cui gestione è possibile utilizzando la procedura di risarcimento diretto,

si impegna a:

- rendere denuncia su modello C.A.I. e ad attivare la procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 d.lgs. 7.9.05 n.209, che comporta il richiedere il risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo assicurato;
- non incaricare per la gestione del danno soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvocati/procuratori legali, soggetti che operano nel campo dell'infortunistica stradale, patrocinatori a vario titolo);
- acconsentire alle verifiche sull'entità del danno disposte dall'impresa;
- presentare tutta la documentazione necessaria per l'accertamento del danno.

Nel caso la procedura di cui sopra sia stata osservata dall'assicurato ma quest'ultimo:

- non abbia ricevuto risposta nei termini di legge;
- abbia visto respingere la propria richiesta di risarcimento;
- abbia ricevuto un'offerta non ritenuta congrua e, conseguentemente trattenuta a titolo di acconto,

l'assicurato si impegna a ricorrere preliminarmente alla procedura di **CONCILIAZIONE PARITETICA** (totalmente gratuita per il danneggiato) secondo le modalità di seguito indicate sempre che l'ammontare del danno (comprensivo dell'eventuale acconto versato dall'impresa) non risulti superiore ad Euro 15.000,00:

- il danneggiato si rivolge ad un'associazione consumatori (elenco su www.conciliazioneauto.ania.it)
- l'associazione consumatori interpellata, previo esame della richiesta, invia all'impresa la domanda di conciliazione;
- si costituisce la commissione di conciliazione, composta da un rappresentante dell'impresa ed uno dell'associazione;
- in assenza delle condizioni di ammissibilità o mancanza di copertura assicurativa, l'impresa comunica tempestivamente l'impossibilità di procedere alla conciliazione;
- il tentativo di conciliazione viene esperito entro 30 giorni dalla domanda (ricezione della richiesta da parte dell'impresa).

In caso di:

- a. **esito positivo**, viene redatto e sottoscritto dai componenti della commissione un verbale di conciliazione avente efficacia di transazione fra le parti;
- b. **esito negativo**, viene redatto e sottoscritto dai componenti della commissione un modulo che certifica il mancato accordo.

Polizza n. 075123878

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

Avvertenza: il ricorso alla procedura di cui al presente accordo NON comporta l'improcedibilità/improponibilità di una domanda giudiziale avanzata in caso di esito negativo (vedi sopra) della procedura di conciliazione paritetica; in generale non comporta in alcun modo rinuncia definitiva a ricorrere all'autorità giudiziaria.

2) Penale

L'Impresa, in caso di violazione degli impegni sottoscritti (art. 1 oggetto dell'accordo) applicherà direttamente una penale di 500 Euro da detrarsi dalla somma eventualmente dovuta a titolo di liquidazione, con il limite di quest'ultima.

Condizione Particolare RC Auto - ESP - Guida esperta

La polizza è stipulata nella forma "a guida esperta": la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia il proprietario, che è sempre abilitato, oppure un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000.

Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

NORME GENERALI**Cosa fare in caso di sinistro**

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.

L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**a) Denuncia del sinistro**

Ai sensi dell'art. 143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Allianz S.p.A.
CLD RETAIL 2
P.ZZA VELASCA 7/B
20122 MILANO
Tel: 0272167211 Fax: 0257371281
Mail: mailcd1604@allianz.it



Allianz S.p.A. - Sede legale: L.ge. Igo-trusti 1, 34133 Trieste - Tel. +39 040 7761.111 - Fax: +39 040 7761.311
allianz.cd@allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n. 05037630003 - Cap. soc. euro 400.000.000 i.v.
iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritta
all'Albo gruppi assicurativi n. 016 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Milano, 30 luglio 2015

Ricevimento telefonate
lun e mar: 08.30-20.00
mer e gio: 08.30-20.00
ven: 08.30-20.00
sab: 08.30-14.00

VRV
C/O TUTELA CIVILE DI BARBARINO ROBERTO
VIA A. MONTAGNA, 5
80034 MARIGLIANO NA

Sinistro N.: 01.922855551.001
Avvenuto il: 11/06/2015
Targa / Polizza n.: CW670YY / 075123878
Assicurato: BERGAMASCHI VINCENZO
Danneggiato: BERGAMASCHI VINCENZO
Liquidatore: VACCHINI SIMONA
Vs. rif.: CARR. VRV - BERGAMASCHI / CALABRESE

Oggetto: CONCILIAZIONE PARITETICA n+ + OFFERTA CONGRUA

Gentile VRV,

Con riferimento alla Sua comunicazione del 24.7.2015 pervenutaci in data odierna 30.7.2015 del cui contenuto abbiamo preso buona nota, riesaminata nuovamente la posizione, non possiamo che confermare la congruità dell'offerta formulata sulla base del contratto stipulato dal nostro assicurato.

Precisiamo che l'accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura paritetica relativamente ai sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto CARD, impegna l'assicurato a:

- ricorrere preliminarmente alla procedura di "CONCILIAZIONE PARITETICA" se l'ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro
- non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio: avvocati/procuratori legali)

A fronte di tale impegno l'Impresa opera uno sconto sul premio annuo RCA, tuttavia, qualora l'assicurato non dovesse rispettare gli impegni assunti, è prevista una penale di 500 Euro, da detrarsi alla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest'ultimo.

Nel caso specifico l'assicurato non ha ricorso alla conciliazione paritetica, avendoLe affidato direttamente la gestione del danno, si è provveduto come previsto contrattualmente all'applicazione della penale.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Allianz S.p.A.
Centro Liquidazione Danni



CONTRATTO VITTORIA ASSICURAZIONE

pag. 2
di 8

NOTA
INFORMATIVA

che dura normalmente un anno (condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - Periodi di osservazione della sinistrosità").

Si parte da una classe "d'ingresso", (la 14^a se si assicura un'auto per la prima volta dopo l'acquisto/voltura). Tale formula consente di retrocedere tutti gli anni di una classe se non si causano incidenti: diminuisce di conseguenza anche il premio RCA; se invece si provocano incidenti la classe e di conseguenza il premio aumenteranno secondo i criteri prestabiliti.

- Bonus/malus con franchigia decrescente: si tratta di forma con le medesime caratteristiche delineate per la bonus/malus a cui, tuttavia, è affiancata una franchigia. Ad ogni anno senza sinistro corrisponde una riduzione di classe ed una riduzione (di entità prestabilita) dell'importo della franchigia - fino al totale annullamento -. In caso di sinistro la classe aumenterà secondo criteri prestabiliti mentre la franchigia tornerà all'importo inizialmente applicato.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione, limitazione e sospensione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

L'assicurazione non è operante in tutti i casi previsti dall'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In tema di esclusioni, limitazioni e sospensioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente.

Con il termine rivalsa si intende l'azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per il recupero della somma pagata a terzi danneggiati.

La rivalsa è prevista nelle seguenti ipotesi:

- L'indicazione in polizza di un conducente esclusivo può comportare l'applicazione di rivalse, qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato una persona diversa dal conducente esclusivo. Condizioni generali di assicurazione (sezione "Clausola Guida riservata e guida riservata 6/8 ruote")
- L'età del guidatore può comportare l'applicazione di una rivalsa (se nel frontespizio di polizza è richiamata la condizione "rivalsa per minori di anni 26"), qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni. Condizioni generali di assicurazione (sezione "Clausola rivalsa")

La rivalsa può, tuttavia, essere eliminata con l'inserimento di estensioni di garanzia (che eccedono la parte obbligatoria) come da Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Complementari"

Le parti pattuiscono, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice Civile, che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, a meno che Vittoria abbia prestato il proprio consenso alla cessione.

La clausola non è operante se l'Assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A..

In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Esempio: L'assicurato subisce un danno al veicolo di euro 1.000 e cede il diritto al risarcimento, a lui spettante ai sensi degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, al carrozziere cui ha fatto effettuare le riparazioni.

Il carrozziere incarica un patrocinante legale per ottenere il pagamento dell'importo delle riparazioni e pertanto l'impresa di assicurazioni riceverà la richiesta dell'importo di euro 1.000

LINEA STRADA CLASSIC

oltre alle spese per l'intervento del patrocinatore legale che ipotizziamo siano di euro 100
L'impresa di assicurazioni dovrà pagare l'importo di euro 1.000 + 100 ed agirà nei confronti
dell'assicurato per recuperare l'importo di euro 100.

pag. 3
di 8

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere, nei confronti dell'assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Per le autovetture va da un minimo di € 3.000.000 ad un massimo di € 50.000.000.

Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile - Forma Tariffa Bonus Malus con franchigia decrescente.

Esempio:

Massimale assicurato: € 3.000.000,00

Importo del sinistro: € 20.000,00

Risarcimento a favore del terzo: € 20.000,00

Massimale assicurato: € 3.000.000,00

Importo sinistro: € 6000.000,00

Risarcimento a favore del terzo € 3.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato)

Franchigia:

Esempio:

A) Franchigia = € 150,00

Ammontare del danno = € 200,00

Risarcimento a favore del terzo € 200

A carico dell'assicurato rimborso di € 150,00

Il contratto è di durata annuale ed in caso di sottoscrizione della formula con tacito rinnovo alla scadenza, in mancanza di disdetta inviata nei termini e con i modi previsti dalle condizioni generali di assicurazione, è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così ad ogni scadenza.

"Avvertenza"

Il Contraente ha facoltà di disdetta da eseguirsi a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

Qualora il contratto non preveda il tacito rinnovo si risolve alla scadenza indicata in polizza.

In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (periodo di mora).

Termini e modalità per l'esercizio della disdetta sono regolati dalle Condizioni Generali di assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, "Rinnovo del contratto".

3.1. Estensioni della copertura

L'assicurazione, valida per tutto il territorio della Repubblica Italiana, è estesa come previsto dall'articolo "Estensione Territoriale" delle Condizioni Generali di assicurazione.

N
O
T
A

I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A

LINEA STRADA CLASSIC

limite di 5.000.000,00 euro per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime
 limite di 1.000.000,00 euro per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.

- Classe di premio iniziale -2A.
- Classe CU 4.
- Condizione aggiuntiva RC Auto - GUIDA ESPERTA: l'Impresa avra' diritto all'azione di rivalsa con il limite massimo di euro 5.000, nel caso di sinistro causato da conducente (diverso dal proprietario del veicolo se persona fisica) di eta' inferiore ai 26 anni compiuti.
- Condizione aggiuntiva RC Auto - Rinuncia alla rivalsa
- DA contratto di durata annua: la polizza si risolve alla sua naturale scadenza senza necessita' di disdetta, per prorogarne la durata e' sufficiente pagare il nuovo premio; maggiori dettagli nelle condizioni di assicurazione, Sezione Norme Generali, articolo 2 - Durata e prosecuzione del contratto
- Condizione Aggiuntiva RC "Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica": Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto - CARD, l'assicurato si impegna a:
 - non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio: avvocati/procuratori legali e simili)
 - ricorrere preliminarmente alla procedura di "CONCILIAZIONE PARITETICA" se l'ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro
 In cambio di tale obbligo, l'Impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l'assicurato viola il predetto impegno l'Impresa applica una penale di 500 Euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest'ultimo.

Provvigioni di Agenzia su premio RCA: per il periodo di assicurazione in corso le provvigioni dell'Agenzia sono pari a 74,30 euro corrispondenti al 8,87%. La percentuale e' stata ricavata rapportando il loro ammontare al premio RCA comprensivo di oneri fiscali pari a 837,44 euro.

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE FISCALE DELL'IMPORTO PAGATO ALLA FIRMA - importi in euro

| OPERTURE | Imponibile di prima rata (1) | Aliquota imposta | Importo imposte | Contr.SSN (10,50%) | Importo lordo pagato alla firma |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| responsabilita' Civile Auto | 662,01 | 16,00% | 105,92 | 69,51 | 837,44 |
| TOTALI: | 662,01 | | 105,92 | 69,51 | 837,44 |

è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, APPENDICI, SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il sottoscritto contraente dichiara:

di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto:

il ciclo informativo mod.AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01042014 0014, composto dalla Nota informativa comprensiva del ciclo informativo e dalle Condizioni di assicurazione della polizza rca edizione 04/2014, modello TU 13 e gli allegati accessori auto modello AZ1



GENERALI

Esemplare per il Contraente

Clausola 94 – Risarcimento in forma specifica

POLIZZA N. _____ AGENZIA _____

SCADENZA _____

CONTRAENTE _____

TARGA _____

In presenza di sinistro che comporti un danno al veicolo per il quale:

- sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente e che si verifichi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- non risulti alcuna responsabilità dell'Assicurato;
- detto danno non superi l'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il relativo risarcimento del danno, in presenza di tutte le condizioni sopra riportate, sarà effettuato in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta del veicolo.

Sul premio RCA è applicato uno sconto del 5%.

L'assicurato si impegna:

- ad effettuare la denuncia di sinistro ai come previsto dalle Condizioni di assicurazione all'art. 7;
- ad effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate che gli verrà comunicata contattando l'Agenzia o consultando il sito internet della Società;
- a consegnare agli addetti dell'Officina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

In assenza anche di una sola delle suindicate condizioni, il risarcimento del danno arriverà secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dell'Assicurato questi dovrà corrispondere all'Officina la parte di costi a suo carico.

Qualora il veicolo non sia consegnato per la riparazione ad una delle carrozzerie convenzionate entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, non si darà corso al risarcimento del danno in forma specifica ma secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente e l'Impresa avrà diritto ad esigere da parte del Contraente, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 20% del risarcimento con il massimo di 1.000,00 euro, che il Contraente autorizza sin d'ora a detrarre dalla liquidazione del sinistro.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041/5492111 - Fax 041 942909 - www.generali.it - e-mail: info@generali.it



C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v., Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

